

Ricomporre il conflitto: la città greca e l'arbitrato interstatale in età classica ed ellenistica

La nostra conoscenza dell'arbitrato interstatale greco, almeno dal punto di vista della raccolta documentaria, poggia oggi su buone basi. Le sillogi pubblicate da Luigi Piccirilli, da Sheila Ager e da chi scrive¹, mettono a disposizione degli studiosi un quadro che possiamo definire completo delle fonti attualmente disponibili su questo istituto, dalle sue prime attestazioni fino al primo secolo a.C.² Per quanto fortemente diseguale nella sua distribuzione cronologica e geografica, questo insieme di testimonianze consente di ricostruire con sufficiente chiarezza i principi di funzionamento dell'arbitrato, ma soprattutto consente di tentare una valutazione del significato di questo istituto nella concezione greca dei rapporti interstatali e del suo effettivo impatto sulla realtà storica. È sulla base di queste premesse e di queste prospettive che si vogliono proporre alcune riflessioni.

1. La procedura

I principi su cui si fonda l'arbitrato interstatale greco e i meccanismi del suo funzionamento, almeno nelle loro linee generali, sono stati individuati da tempo, fin dalle lontane dissertazioni di Sonne (1888) e di Bérard (1894) e messe a fuoco, nella forma a tutt'oggi più sistematica, dai successivi lavori di Raeder (1912) e Tod (1913). Nonostante si senta la mancanza di una sintesi più aggiornata e soprattutto guidata da un approccio che tenga conto delle più recenti linee di ricerca³, conosciamo sufficientemente

bene questa procedura, che consentiva a due parti in contrasto (nel caso più frequente due *poleis*, ma la casistica si rivela complessa e variegata) di accordarsi e di delegare la soluzione dei loro contrasti ad una terza entità politica gradita ad entrambe: poteva trattarsi di un privato, di un'altra città, di un sovrano o, a partire dal secondo secolo, di Roma.

L'arbitrato interstatale trova il suo presupposto necessario e il suo fondamento giuridico nel duplice, preliminare consenso delle parti sia sul ricorso alla soluzione pacifica, sia sulla scelta dell'arbitro. A questo primo passo, facevano seguito una serie di accordi più dettagliati, necessari, in assenza di norme codificate di diritto interstatale, a definire la procedura che avrebbe guidato lo svolgimento delle varie fasi del giudizio e che rispecchiava fedelmente le esigenze dettate, di volta in volta, dal contenzioso stesso. I contenuti di questi accordi confluivano in quello che Raeder ha definito, con un termine divenuto presto classico, il 'compromesso', un patto che, almeno a giudicare dai pochi casi conservati, raramente era destinato alla redazione epigrafica.⁴ Quando ciò accade il documento iscritto può assumere forme diverse. Nel caso delle due comunità tessale di Tebe in Acaia Ftiotide e Halos (circa 145 a.C.), l'accordo stipulato fra le parti (συνθήκα, l. 13) è premesso al verdetto reso da Makon di Larisa (Il. 24-50)⁵; Pitane e Mitilene fecero iscrivere i decreti con i quali i rispettivi demoi formalizzavano l'intesa raggiunta (seconda metà del II sec. a.C.)⁶; nel 116 a.C. le *poleis* cretesi di Lato e Olunte scelsero invece la forma di un decreto congiunto (Il. 4-5 e ἔδοξε Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις κοινᾷ βουλευσαμένοις)⁷. Infine, in occasione dell'arbitrato di Cnido fra Calymna e i creditori di Cos, ciò che era stato concordato dalle parti si trova rifuso in un decreto/regolamento emesso

1 PICCIRILLI 1973; AGER 1996; MAGNETTO 1997; ma vd. anche HARTER-HUIBOPOU 1998 per la lega achea.

2 Si attende la pubblicazione, da tempo annunciata, di due testi di notevole interesse: un'iscrizione arbitrale, proveniente da Messene, destinata a precisare le nostre conoscenze sulla struttura e sui meccanismi di funzionamento della lega achea (l'annuncio è stato dato da THEMELIS 2004 [2007], pp. 42-47; cf. anche il contributo di Rizakis in questo stesso volume) e un trattato proveniente dalla Licia, che verrà edito da D. Rousset (cf. LE ROY, ROUSSET 2003).

3 Fra i lavori più recenti che hanno preso in esame alcuni aspetti della pratica dell'arbitrato, legati o a particolari contesti di applicazione o a specifiche circostanze storiche, ricordiamo BURTON 2000; CHANDEZON 2003, pp. 331-338; HELLER 2006, pp. 27-122 e la rapida sintesi di GIOVANNINI 2007, pp. 175-184.

4 Sui compromessi cf. RAEDER 1912, pp. 259-283; TOD 1913, pp. 70-82.

5 *FD* III, 4, 355; cf. AGER 1996, nr. 153.

6 *IG* XII Suppl., 142; cf. AGER 1996, nr. 146.

7 *ICret* I, XVI, 4A; cf. CHANIOTIS 1996, nr. 55; AGER 1996, nr. 164.

dalla città-arbitro, un documento molto complesso e dettagliato, che, datandosi intorno al 300 a.C., si segnala anche per la sua cronologia decisamente alta nel quadro dei testi che conservano le informazioni procedurali più significative⁸. Ma, a parte questi pochi casi, l'esistenza di accordi preliminari e l'oggetto di tali trattative si desumono unicamente da accenni presenti all'interno dei verdetti.

Questo insieme di testimonianze dimostra come le procedure previste potessero raggiungere un notevole grado di complessità, al fine di garantire un corretto e soprattutto equo svolgimento della causa. Negli accordi elaborati dalle parti si stabilivano innanzitutto i termini del mandato conferito agli arbitri, che includeva sempre (in alcuni casi solo)⁹ la facoltà di mediare, di ricomporre le ostilità in atto senza ricorrere all'imposizione del giudizio. Ci si accordava sulle modalità di selezione della corte secondo due scelte possibili – questo naturalmente nel caso in cui il ruolo di arbitro non venisse invece affidato ad un singolo. Una puntava su un tribunale ristretto, spesso composto da membri eletti, che offriva garanzie di mobilità e di costi minori; in alcuni casi siamo in grado di riconoscere nei personaggi scelti figure di alto profilo sociale e politico all'interno della loro comunità¹⁰. Si poteva al contrario preferire un gruppo ampio, (abbiamo casi di tribunali di centinaia di membri), in genere composto per sorteggio, che offriva maggiori garanzie d'imparzialità e incorruttibilità¹¹. Alcuni compromessi fissavano anche il testo del giuramento che la corte prestava prima di iniziare il dibattito. I tempi concessi alle parti per le loro argomentazioni, le modalità di presentazione di prove e testimonianze, la forma in cui sarebbe stata condotta la supervisione della frontiera (la *periegesi*), erano tutti elementi su cui le parti sceglievano spesso di accordarsi preliminarmente. A volte si precisava il tipo di sentenza che doveva essere resa: un verdetto sintetico, con la semplice espressione del voto, o un'*apophasis*, una sentenza motivata e distesa di cui conservano esempi alcune famose iscrizioni ellenistiche¹².

Ampiezza e articolazione del compromesso

⁸ *TiCal* 79; cf. MAGNETTO 1997, nr. 14.

⁹ Sembra questo il caso di due *poleis* il cui nome è perduto, che affidarono a Karpathos l'incarico di comporre con una riconciliazione il conflitto che le opponeva (*JG* XII, 1, 1031; cf. AGER 1996, nr. 64).

¹⁰ Alcuni esempi sono raccolti in MAGNETTO 2008, pp. 158-159 e nr. 38.

¹¹ Sulle diverse tipologie di corti e sulle modalità di selezione cf. MAGNETTO 2008, pp. 158-159.

¹² Sul significato del termine e per una raccolta di esempi cf. MAGNETTO 2008, pp. 184-186.

dipendevano di volta in volta dalla scelta delle parti e non necessariamente l'accordo raggiunto in questa prima fase definiva tutti i problemi procedurali posti dalla causa. Alcune questioni potevano essere affrontate più tardi, al momento dell'istruzione del processo; in questi casi il compito di concordare una soluzione veniva affidato dalle parti ai rispettivi delegati e poteva verificarsi il concorso della città-arbitro.

Il compromesso fra Lato e Olunte, di cui abbiamo detto poco sopra, indica prima in sei mesi poi in un anno il tempo concesso alla corte per chiudere il contenzioso e offre un'idea concreta di quale durata potesse richiedere l'attuazione di queste procedure¹³.

Una volta che i rappresentanti delle parti avevano elaborato l'accordo preliminare e gli organi cittadini lo avevano accettato, giungeva il momento di presentarsi alla città-arbitro designata e di chiedere se accettava l'incarico. Le delegazioni che si spostavano potevano essere numerose e comprendere anche membri dei più alti collegi della *polis* (come mostrano i contenziosi aperti fra Megalopoli e Thouria, la cui soluzione venne affidata alla città di Patrai)¹⁴. Se la città accettava, procedeva alla nomina del tribunale, che si insediava e prestava il giuramento davanti alle vittime. Aveva quindi inizio l'ascolto delle parti, la *dikaiologia*, che prevedeva l'audizione dei testimoni e la presentazione delle prove: una fase che in alcuni casi si svolgeva presso la città arbitro, in altri si spostava anche sui luoghi contesi. Alla sua conclusione si potevano avere i due esiti che abbiamo già prefigurato: una conciliazione che aveva successo oppure il fallimento parziale o totale del tentativo di mediazione che portava inevitabilmente al verdetto vero e proprio. In entrambi i casi il tribunale consegnava alle parti un documento contenente gli esiti della procedura e questo gesto, accompagnato da un'indicazione cronologica precisa, segnava la fine della procedura stessa.

2. Le fonti: l'impatto dell'età ellenistica e le sue implicazioni

La ricostruzione che abbiamo presentato in sintesi è naturalmente il frutto di un confronto fra le varie testimonianze, quello che potremmo definire un modello flessibile, ricomposto dalla critica moderna sulla base della variegata casistica presente nelle fonti.

¹³ *ICret* I, XVI, 4A, in part. II. 20-22 e B II. 55-59; cf. CHANIOTIS 1996, nr. 55 e 56.

¹⁴ MORETTI, *ISE*, nr. 51; cf. AGER 1996, nr. 145.

Proprio osservando lo stato della nostra documentazione, il diverso apporto delle fonti letterarie ed epigrafiche e la loro distribuzione diacronica, è possibile avanzare qualche riflessione, non certo nuova in senso assoluto, ma suscettibile di approfondimenti. Pressoché tutto quello che conosciamo sui dettagli tecnici della procedura arbitrale, inclusi la tipologia delle prove presentate e i criteri di giudizio adottati dagli arbitri, viene da testimonianze epigrafiche e anche queste ultime cominciano ad offrire le informazioni più sistematiche e interessanti con la fine del IV sec. Il dato ha un impatto non trascurabile sulle possibilità offerte al moderno studioso di ricostruire la storia di questo strumento diplomatico, il formarsi e il consolidarsi delle sue procedure attraverso i secoli.

Non manca nelle testimonianze più antiche il riconoscimento di una prassi ancestrale di soluzione pacifica delle controversie: parlando della tregua decennale conclusa fra Atene e Sparta nella primavera del 423, Tucidide (IV, 118, 8) ne ricorda la clausola secondo cui «δικας τε διδόναι ὑμᾶς τε ἡμῖν καὶ ἡμᾶς ὑμῖν κατὰ τὰ πάτρια, τὰ ἀμφίλογα δίκη διαλύοντα ἄνευ πολέμου»¹⁵. Manca, in generale, l'interesse per i dettagli più tecnici.

Ciò non preclude naturalmente la possibilità di formulare ipotesi verisimili. Se consideriamo la natura dell'arbitrato, i suoi principi fondanti e le tipologie di contrasti che ne erano l'oggetto, è lecito presumere che le esigenze e le difficoltà pratiche affrontate e risolte dalle parti quando sceglievano questa soluzione diplomatica abbiano mantenuto un forte carattere di somiglianza e di continuità nel corso del tempo. Dal punto di vista dello svolgimento delle cause ciò significa che anche le procedure messe in atto non mostrarono, attraverso i secoli, radicali differenze rispetto a quelle note per l'età ellenistica. Ma la realtà è che in relazione all'età arcaica e classica le nostre informazioni su questi aspetti sono pressoché nulle. Se guardiamo alle testimonianze raccolte nel volume di Piccirilli, due soli casi si segnalano da questo punto di vista. Si tratta dell'arbitrato reso nel 392 da una corte di giudici provenienti dalle città della Ionia (escluse le due in lite) nella controversia fra Mileto e Miunte¹⁶ e del sinecismo fra Orcomeno

ed Euaimon, che prevede l'intervento arbitrale della città di Erea per una particolare classe di contenziosi in atto fra cittadini delle due parti¹⁷. Entrambi gli episodi sono conservati da un documento epigrafico e le indicazioni di tipo procedurale restano comunque limitate.

Dobbiamo giungere alla fine del secolo, al decreto emesso da Cnido nel contenzioso fra Calymna e i creditori di Cos di cui abbiamo parlato sopra, per trovare il primo documento che offra informazioni specifiche e dettagliate sulle procedure arbitrali. Si tratta di un testo unico nel suo genere e per molti aspetti eccezionale, che apre uno squarcio improvviso e chiarificatore sui numerosi problemi pratici che le parti e gli arbitri dovevano risolvere per condurre a buon fine la causa. Intravediamo qui, per la prima volta in maniera esplicita, la documentazione inerente al caso che viene tratta dagli archivi e siglata col sigillo pubblico per preservarne l'autenticità; le delegazioni che si muovono per raccogliere le testimonianze di coloro che non potranno recarsi a Cnido per il processo e le cautele previste per queste operazioni, che dovranno svolgersi in giorni prefissati e alla presenza di inviati delle parti avverse, a garanzia contro eventuali brogli; ascoltiamo gli arbitri giurare di non farsi corrompere e di giudicare secondo la decisione più giusta; veniamo a sapere che agli avvocati delle parti era concesso di pronunciare due discorsi in un tempo stabilito e che le prove e le testimonianze sarebbero state presentate invece al di fuori del computo del tempo; assistiamo alla formulazione del verdetto finale, espresso con il voto a favore di Calymna. Per la prima volta quella procedura che aveva le sue radici in una prassi atavica acquista per noi una dimensione concreta e possiamo formarci un'idea precisa del livello di complessità a cui la diplomazia greca era giunta nell'organizzazione di un dibattito arbitrale.

Con l'età ellenistica l'incremento delle testimonianze epigrafiche diviene sensibile, ma ciò che più colpisce non è tanto (o non solo) il loro numero, quanto la qualità dell'informazione che esse forniscono: comincia a trasparire dai nostri testi un'attenzione specifica ai dettagli della procedura e ai termini della formulazione dei verdetti. Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo orientamento delle fonti riguarda l'elaborazione dei criteri che guidavano il giudizio della corte e non è un caso che su di esso si sia fermata l'attenzione della critica recente.

15 Cf. PICCIRILLI 1973, nr. 25.

16 *Syll.*³, 134; cf. PICCIRILLI 1973, nr. 36. P. HERRMANN, in *Milet* VI, 1, nr. 9 (ll. 3-12 con traduzione tedesca dell'intero testo e note di aggiornamento); l'iscrizione rivela che le parti si erano accordate e avevano deciso di rimettere la decisione al Gran Re (Artaserse II), che aveva dato mandato al satrapo Struses; questi a sua volta delegò la lega ionica di comporre il conflitto con una decisione arbitrale e di comunicargliene l'esito.

17 Cf. PICCIRILLI 1973, nr. 52; cfr. THÜR-TAEUBER, *IPark*, nr. 15.

Fatta eccezione per pochi casi di arbitrato che vedevano coinvolti i membri di una confederazione e per i quali i giudici potevano fare riferimento ad un codice di leggi interne¹⁸, l'arbitro interstatale giudicava secondo giustizia (la γνώμη δικαιοσύνη). Tuttavia è indubbio che ben presto si sentì l'esigenza di individuare dei principi di fondo, sulla base dei quali definire quale fosse la decisione più giusta. I problemi della terra, quelli che più di frequente sollecitavano il ricorso ad una corte arbitrale, chiariscono bene quello che si intende. Quali principi davano diritto al possesso del suolo? Un possesso originario (ἐξ ἀρχῆς) o almeno ancestrale (διὰ τῶν προγόνων, ἐκ παλαιῶν χρόνων), la vittoria in guerra, magari nella sua forma più radicale, con la distruzione dei vinti e la spartizione del loro territorio, il dono, l'acquisto, sono tutti fattori che dobbiamo immaginare operanti da molto tempo. Non si può non pensare al famoso episodio narrato da Plutarco, (ma la notizia è già in Aristotele), in cui il biografo si sofferma sugli elementi usati da Solone per provare il diritto di Atene su Salamina (i versi del catalogo delle navi in Omero, il dono dell'isola agli Ateniesi da parte dei figli di Aiace e il diverso modo di seppellire i morti a Salamina rispetto a Megara)¹⁹. Ma, se non sbaglio, si tratta di uno dei due soli casi in cui le nostre fonti relative ad arbitrati di età preellenistica si soffermano sulle argomentazioni vincenti di una delle parti²⁰ e per entrambi la testimonianza si trova in un autore di molto posteriore all'evento di cui ci parla.

Come ha ribadito recentemente Chaniotis²¹, prove di una riflessione sugli elementi che conferiscono il diritto al possesso di un determinato territorio (da parte di una polis o di un sovrano), si trovano già in Tucidide e in Senofonte, anche se è negli oratori, in

18 Il νόμος anfizionico è evocato nel giudizio fra Thronion e Skarphai relativo al voto anfizionico databile verso il 160 (FD III.4 38, ll. 11-12; cf. AGER 1996, nr. 133); i νόμοι τῶν Ἀχαιῶν sono richiamati dagli arbitri nel contenzioso fra la lega achea e Sparta posteriore al 163 (Syll.³ 665, l. 14-15; cf. AGER 1996, nr. 137); nel *senatus consultum* che decide il contenzioso fra Nartacio e Melitea della metà del II sec. si parla di giudizi vinti κατὰ νόμους τοῦς Θεσσαλῶν e di giudizi resi κατὰ νόμους (cf. SHERK, *RDGE*, nr. 9, ll. 49-50 e 57; AGER 1996, nr. 156).

19 Plut., *Sol.*, 10, 1-6; cf. Arist., *Rhet.*, I, 15, 1375b 29-31; PICCIRILLI 1973, nr. 10.

20 Ancora Plutarco (*Apophth. Lac.*, 230 C-D) ricorda una controversia fra gli Ateniesi e i Delfi per il possesso dell'isola di Delo e riferisce che questi ultimi lo rivendicavano giustamente sottolineando come, per legge, nessuna donna ateniese vi partoriva né alcuno vi veniva sepolto. Il re spartano Pausania figlio di Cleombroto su questa base avrebbe emesso una sentenza a favore dei Delfi. Piccirilli data l'episodio al 422/21 e riconosce nel personaggio il nipote del re ricordato dallo Pseudo Plutarco: Pausania figlio di Plistoanatte (PICCIRILLI 1973, nr. 26).

21 Cf. CHANIOTIS 2004, con discussione delle fonti.

merito alle tensioni fra Atene e Filippo II in relazione ad Anfipoli, che troviamo uno dei primi dibattiti articolati in proposito e soprattutto contemporanei ai fatti cui si riferiscono²². Se poi guardiamo alla documentazione arbitrale di prima mano, le iscrizioni, si scende al III secolo, alla lettera con la quale, verso il 283 a.C., Lisimaco si pronunciava a favore di Samo in una fase del lungo contenzioso territoriale con Priene. Qui troviamo enunciati sia gli argomenti avanzati da Priene (il diritto che nasce da un possesso originario, ἐξ ἀρχῆς, del territorio conteso), sia il criterio seguito da Lisimaco nel suo verdetto, che riconosce, viceversa, ai Sami un possesso continuato a lungo nel tempo²³. Al II secolo, all'arbitrato di Magnesia fra le città cretesi di Itano e Hierapytna, risale la prima (e unica) formale enunciazione di tali principi da parte degli arbitri, e proprio dalla 'riscoperta' di queste linee ha preso l'avvio il recente interesse degli studiosi²⁴.

Allo stesso tipo di questioni fanno capo altri importanti elementi che ritroviamo nei documenti epigrafici ellenistici: l'attenzione per il dibattito processuale, a volte riproposto in un'ampia sintesi; l'enunciazione dettagliata delle prove e delle testimonianze esposte delle parti, compresi stralci di citazione diretta dei documenti esibiti come prova; il rendiconto delle ragioni che sostengono il verdetto; la riflessione critica sull'attendibilità delle prove e delle testimonianze prodotte, per non parlare del precisarsi e consolidarsi di una terminologia tecnica.

Gli elementi sui quali abbiamo fin qui posto l'accento sono lo specchio di una realtà, quella delle relazioni interstatali, che con l'età ellenistica muta profondamente. È questo un dato acquisito da tempo, ma sul quale i lavori che negli ultimi decenni sono stati consacrati ai vari aspetti della diplomazia nel mondo greco e la stessa documentazione epigrafica emersa più di recente, hanno gettato nuova luce. I contatti fra le città si trasformano anche dal punto di vista giuridico e cominciano ad essere tessuti (o ad acquistare maggiore evidenza) legami più ampi e più profondi, che porteranno ad una più vasta diffusione della conoscenza del diritto in senso lato. Fattore importante in questo processo, oltre naturalmente

22 Cf. in particolare l'epistola di Filippo nel corpus demostenico, [Dem.], 12, 21, e Aeschin., 2, 31-33.

23 *IG* XII.6, 155; cf. MAGNETTO 1997, n. 20.

24 *ICret* III.4, 9, ll. 133-134: [ἅπαντες μὲν γὰρ ἄν]θρωποι τὰς κατὰ τῶν τόπων ἐχρουν κυριείας ἢ παρὰ προγόνων π[αραλαβόν]τες αὐτοὶ [ἢ πρῶται μὲν | κατ'] ἀργυρίου δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρὰ τινος τῶν κρείσσον[ων] σχόντες]. Il dibattito su queste linee, iniziato da BERTRAND 1991, è stato proseguito da GUIZZI 1997 e da CHANIOTIS 2004.

all'arbitrato interstatale, è la diffusione degli accordi giudiziari fra città (i *symbola*) e del ricorso ai giudici stranieri per i contenziosi interni alle singole *poleis*²⁵. Queste pratiche creano situazioni in cui le consuetudini giuridiche e processuali di comunità diverse si trovano a confronto, sollecitando inevitabilmente riflessioni teoriche e adeguate risposte concrete. Viene favorita la circolazione di individui che operano, a diverso titolo, nel settore della diplomazia e a cui possono essere affidate, di volta in volta, mansioni differenti. Vediamo così uno stesso personaggio ricoprire l'incarico di giudice straniero e di avvocato cittadino, sia per la propria che per altre città; gli stessi cittadini inviati come giudici stranieri in più città diverse; arbitri interstatali chiamati a dirimere più di un contenzioso o a intervenire come mediatori in più di un incarico. Il moltiplicarsi di questi casi ha conferito una dimensione ancora più ampia e concreta ad un'intuizione formulata da Robert nel 1973, in un importante studio preliminare dedicato alla figura del giudice straniero. In età ellenistica scrive Robert, si forma «une classe – certes très ouverte – de *iuris periti*, un personnel politique qui a la pratique et qui est entraîné à la réflexion sur le droit et sur la politique»²⁶. Da questa classe la *polis* attinge, in generale, per i suoi contatti diplomatici con l'esterno²⁷.

Anche la nostra documentazione arbitrale, le sue trasformazioni, l'interesse più specifico per gli aspetti procedurali su cui abbiamo posto l'accento vanno compresi e interpretati sullo sfondo di questo nuovo clima e di queste nuove conoscenze di cui sono il prodotto.

3. L'applicazione dell'arbitrato

Un secondo nucleo di riflessioni riguarda l'applicazione dell'arbitrato. Quando si pensa a questo istituto lo si associa quasi inevitabilmente alle controversie di natura territoriale, che rappresentano in effetti il tipo di contenzioso più frequentemente attestato e sottoposto a giudizio arbitrale. In realtà l'ambito di applicazione dell'arbitrato si rivela molto vario. Le città vi ricorrono per la soluzione di problemi squisitamente economici (come ad esempio i presunti

debiti insoluti di Calymna), questioni religiose, violazioni a trattati e anche complesse situazioni di guerra. Fatta salva la problematica quanto interessante convenzione fra Orchomenos ed Euaimon della metà del IV sec. di cui abbiamo già parlato, è ancora la documentazione ellenistica ad offrire i maggiori particolari su queste cause e sui delicati e complessi problemi che gli arbitri si trovavano di volta in volta a gestire. Vediamo qualche esempio.

Nel 213 le due città etoliche di Melitea e Perea sono legate da vincolo di *sympoliteia*. Il loro rapporto appare piuttosto fragile, forse per le eccessive ingerenze della più forte Melitea e Perea minaccia la scissione. Su consenso di entrambe la lega nomina una corte di quattro arbitri di Calidonia per sbrogliare le tensioni. Confini territoriali, sfruttamento delle terre comuni, numero dei rappresentanti nel sinedrio della lega, saldo di debiti pregressi, contributi economici al *koinon*, spese varie, relative ai salari di alcuni magistrati di Perea, alle feste religiose delle Soterie e all'olio dei ginnasi, i processi di competenza degli agoranomi e le leggi che li avrebbero governati: questi i temi a tutto campo su cui la corte è chiamata a pronunciarsi. Non sappiamo naturalmente se e per quanto tempo ebbe effetto il giudizio, ma i suoi termini regolavano il complesso delle relazioni presenti e future fra le due comunità e fra loro e la confederazione etolica²⁸.

Quando, verso la fine del III sec. arbitri di Mileto e di Rodi si trovano a gestire il contrasto territoriale fra Ermione ed Epidauro, essi decidono per un verdetto di conciliazione, il cui significato è illustrato dai termini stessi del giudizio: la regione contesa era assegnata in possesso comune alle due parti, le multe pendenti annullate, lo sfruttamento dei pascoli e dei raccolti libero da ogni precedente accusa. Di fatto essi creano o quantomeno regolarizzano una nuova realtà economica e ridefiniscono e disciplinano questo aspetto dei rapporti fra le due città²⁹.

Infine, il lacunoso ma interessantissimo documento emesso da una corte di Chio, agli inizi del II secolo riflette i diversi livelli di conflitto generati da una guerra fra Parion e Lampsaco: i contrasti fra le due città, ma anche i processi pendenti fra i cittadini e le cause private di natura economica. A tutto questo gli arbitri pongono fine giungendo ad una conciliazione (*syllysis*)³⁰.

25 Sui primi resta fondamentale lo studio di GAUTHIER 1972; per quanto riguarda i giudici stranieri, dopo il lavoro pionieristico di ROBERT 1973, le loro caratteristiche e i compiti loro affidati sono stati approfonditi da MARSHALL 1980, pp. 636-640 e soprattutto da GAUTHIER 1993, 1994 e 1999; BOUSQUET, GAUTHIER 1993; CROWTHER 1990 (*non vidi*), 1993, 1995 e 1999; WALTON 2006.

26 ROBERT 1973, p. 778 [= *OMS* V, p. 150].

27 Cf. anche ROUSSET 1994, in part. pp. 104-109.

28 Cf. MAGNETTO 1997, nr. 55.

29 Cf. MAGNETTO 1997, nr. 69; CHANDEZON 2003, nr. 5.

30 Il documento fu pubblicato con un ampio commento da VANSEVEREN 1937; cf. AGER 1996, nr. 90.

Questi pochi esempi mostrano come l'arbitrato interstate fosse uno strumento di grande duttilità, a cui le *poleis* ricorrevano per risolvere contrasti di più varia natura. Si cerca il giudizio di una terza parte non solo per gli attriti fra città o fra un privato e un'altra città, come è opinione comune, ma anche per i contrasti fra privati di due comunità, sia pure nel contesto di questioni più generali o come portato di situazioni più complesse, quali quelle che si generano, ad esempio, a seguito di una guerra³¹. In questo senso si può riconoscere dunque un valore ancora più ampio all'affermazione di Tod, secondo cui «The Greeks [...] do not seem to have felt it necessary to exclude any specific category of disputes from the number of those which they regarded as susceptible of peaceful decision by an arbitral tribunal»³². Ciò che induce a ricorrere all'arbitro interstate sembra infatti essere in primo luogo la natura delle divergenze, che investono direttamente gli interessi delle comunità coinvolte³³.

Quanto alle risposte delle corti, si osserva come esse possano, in certi casi, arrivare a ridefinire i rapporti fra le comunità in questione, a vari livelli di profondità e con soluzioni differenti, secondo la complessità dei problemi loro sottoposti.

4. Per una valutazione storica

Concludiamo con un tentativo di valutazione storica. Come era naturale attendersi, il mutare della scena politica in età ellenistica non modifica sostanzialmente i limiti e le condizioni di successo dell'arbitrato che si osservano per l'età classica e che sono legati ai principi fondanti di questo istituto³⁴. Là dove le fonti letterarie (soprattutto Polibio e Livio) ci accompagnano con le loro ricostruzioni e con il loro giudizio, le considerazioni a cui si giunge sono sostanzialmente le stesse. L'arbitrato, e con esso la mediazione, rimangono strumenti diplomatici intrinsecamente fragili, perché indissolubilmente dipendenti dalla mutevole volontà delle parti. Difficilmente essi sfuggono al fallimento là dove gli interessi delle comunità coinvolte rendano inaccettabile anche solo l'idea di mettere in dubbio il proprio diritto. Qui sta infatti, ancor prima che nella possibilità di trovare un arbitro idoneo, il

presupposto indispensabile per il buon esito di una soluzione arbitrale o per una mediazione che abbia margini di successo. Viceversa in alcuni casi, e penso ad esempio alla conclusione dell'assedio di Rodi da parte di Demetrio Poliorcete o alla fine della guerra tra Filippo V e gli Etoli³⁵, gli sforzi di mediazione hanno esito positivo solo perché entrano improvvisamente in gioco elementi del tutto esterni all'opera dei mediatori. Nei casi ricordati si trattò, rispettivamente, del realistico riconoscimento di un probabile insuccesso e dell'inatteso mutare del quadro politico, che rese più vantaggioso per il macedone porre fine al conflitto in atto.

Ma queste considerazioni poggiano soprattutto sull'esame di conflitti che vedono coinvolti anche i re ellenistici o Roma, grandi poteri poco disposti, come già Atene e Sparta nel corso del V secolo, a mettere in dubbio il proprio diritto. Sensibilmente diverso, direi da collocare su un altro piano, appare il bilancio che si può trarre dalla documentazione epigrafica relativa a controversie fra *poleis*. Nella quasi totalità di questi casi³⁶ la nostra fonte testimonia di un arbitrato o di una mediazione andati a buon fine, tuttavia, come faceva notare già Martin³⁷, non abbiamo alcuna garanzia sul reale effetto a lungo termine di molti dei verdetti o delle mediazioni i cui termini furono accuratamente iscritti su pietra. Per alcuni di essi al contrario, sappiamo con certezza che furono di lì a poco cancellati da guerre, da interventi esterni o da un nuovo arbitrato. La nostra riflessione si fonda dunque principalmente sul numero dei casi attestati, che si rivela decisamente significativo. Questo dato ci permette di affermare che l'arbitrato e la mediazione erano ampiamente utilizzati nel mondo ellenico e che il loro uso era profondamente radicato nella concezione greca dei rapporti interstatali³⁸. La

35 Cf. MAGNETTO 1997, nr. 9 e 52.

36 Vi sono anche, sia pure in numero assai ridotto, iscrizioni che registrano viceversa l'insuccesso di un intervento di mediazione: cf. ad esempio il caso del rifiuto opposto da Gortina e Cnosso alla proposta di mediazione di Magnesia al Meandro (*ICret* IV, 176 e I, VIII, 9; CHANIOTIS 1996, nr. 40; MAGNETTO 1997, nr. 43).

37 MARTIN 1940, p. 494.

38 Indicativi in tal senso sono i tentativi di stabilizzare il ricorso all'arbitrato con la creazione di un tribunale comune di tutti Greci: Plutarco (*Per.*, 17) ricorda l'iniziativa fallita da parte di Pericle di un congresso panellenico, in cui delegati di città grandi e piccole deliberassero congiuntamente sulla pace; il progetto di un tribunale panellenico fu realizzato invece da Filippo II dopo la vittoria di Cheronea: la clausola arbitrale inclusa nel trattato di fondazione della lega ellenica trovò concreta applicazione nell'arbitrato fra Melos e Kimolos (*Syll.*³ 261; cf. MAGNETTO 1997, nr. 1). A livello locale, abbiamo già osservato come le leghe greche di età ellenistica privilegiassero la soluzione arbitrale per i contenziosi fra gli stati membri; nella Creta ellenistica infine, operò per

31 Su questo aspetto cf., più in dettaglio, MAGNETTO 2008, pp. 146-149.

32 Tod 1913, p. 69.

33 Questa osservazione può essere estesa anche ai *symbola* che prevedevano il ricorso all'*ekkletois polis*, ampliando il quadro delle competenze di quest'ultima definito da GAUTHIER 1972, p. 345.

34 Ben note sono le considerazioni pessimistiche espresse da BÉRARD 1894, pp. 101-102 e MARTIN 1940, pp. 564-576.

possibilità dell'inefficacia a lungo termine di quanto stabilito dagli arbitri o fissato con il contributo dei mediatori non influì, almeno apparentemente, sulla fiducia che si continuò a riporre in questi strumenti della diplomazia, anche perché i termini di un verdetto o di una mediazione non perdevano comunque il loro valore di testimonianza di un diritto e venivano reimpiegati come prova in occasione di un giudizio successivo. Osserviamo anche come, a partire almeno del terzo secolo, *poleis* come Rodi e, sia pure in misura meno evidente, Mileto, Cnido, Cos e la stessa Atene si disegnano un loro ruolo come arbitri o mediatori in diverse circostanze.

Con la formazione delle leghe e l'avvento delle monarchie ellenistiche si crearono nuovi contesti di applicazione, nuovi sistemi di potere che, in qualche modo, potevano risolvere una delle debolezze intrinseche dell'arbitrato, vale a dire la garanzia di attuazione del verdetto. Diversi documenti ne provano, come abbiamo visto, l'utilizzo all'interno delle confederazioni beotica, etolica e achea sotto il patrocinio della confederazione stessa, mentre i re ellenistici divengono referenti delle *poleis* per i loro contrasti, un ruolo che più tardi passerà a Roma. Tuttavia proprio la presenza di un'autorità sentita come superiore da entrambe le parti in causa rischia, quasi inevitabilmente, di condizionare la libera adesione ad eventuali soluzioni diplomatiche. Di qui le riserve, squisitamente giuridiche, della critica moderna sulla possibilità di considerare questi casi come veri arbitrati. Riserve e interrogativi che, tuttavia, negli ultimi anni tendono a sfumare, per lasciare spazio ad una semplice

descrizione dei fatti e delle procedure³⁹. Questa posizione trova, forse, una sua giustificazione nelle fonti stesse. Non manca nelle nostre testimonianze la precisa, anche se raramente espressa, consapevolezza dei rapporti di forza che operano là dove l'arbitro sia una lega o un re. Davanti a Tiberio e al Senato in una delle ultime fasi note del secolare conflitto fra Spartani e Messeni circa il tempio di Artemide Limnatide, l'episodio che aveva visto coinvolto Filippo II è presentato sotto due prospettive ben diverse: gli Spartani affermano che il territorio era stato «loro strappato dalle armi di Filippo il Macedone», i Messeni ribattono che «Filippo aveva deciso non con prepotenza ma secondo giustizia», con evidente allusione al tribunale panellenico istituito dal re nel 337⁴⁰. In realtà proprio questa lunga controversia, documentata sia da fonti letterarie che epigrafiche, o quella altrettanto secolare, e altrettanto ben documentata, fra Samo e Priene⁴¹, consentono di arrivare ad una duplice conclusione. Da un lato, almeno per quanto riguarda i re ellenistici e in particolare per alcune regioni, i rapporti di forza potevano subire bruschi mutamenti e questo variare della situazione politica veniva sentito e sfruttato dalla *polis* come un'opportunità di ottenere nuovi e più favorevoli giudizi. Dall'altro, e questo è forse l'indizio più interessante del divario fra la prospettiva giuridica moderna e la prassi antica, nella visione della *polis*, l'arbitrato di una lega o quello di un re (e poi di Roma) conservano intatto il loro valore, costituiscono un'uguale fonte di diritto e sono invocati senza alcuna differenza rispetto agli arbitrati di città, come precedenti favorevoli.

un certo periodo il *koinodikion*, un tribunale la cui natura è dibattuta, ma a cui si faceva probabilmente ricorso anche per i contrasti intercittadini: i grandi trattati di inizio II sec. testimoniano la ricerca, dopo il suo scioglimento, di possibili alternative (cf. in proposito CHANIOTIS 1999, in part. pp. 289-295; GUIZZI 2001, pp. 364-366).

39 Indicativa in tal senso la prospettiva scelta da GIOVANNINI 2007, pp. 175-184.

40 L'episodio è narrato da Tac., *Ann.*, IV, 43, 1-3; per i vari episodi diplomatici ricordati dal passo cf. rispettivamente PICCIRILLI 1973, nr. 61; MAGNETTO 1997, nr. 48; AGER 1996, nr. 50, 159.

41 Sulla storia della controversia cf. MAGNETTO 2008, in part. pp. 75-80 e 195-205 (appendice documentaria); FAMERIE 2007.

Bibliografia

- AGER S., 1996, *Interstate Arbitrations in the Greek World: 337-90 b.C.*, Berkeley.
- BÉRARD V., 1894, *De arbitrio inter liberas graecorum civitates*, Diss. Lutetiae Parisiorum.
- BERTRAND J.M., 1991, *Territoire donné, territoire attribué: note sur la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome*, CCG, II, pp. 125-164.
- BOUSQUET J., GAUTHIER Ph., 1993, *Un juge de Xanthos à Ageira de Pisidie*, REG, CVI, pp. 12-23.
- BURTON G.P., 2000, *The Resolution of Territorial Disputes in the Provinces of the Roman Empire*, *Chiron*, XXX, pp. 195-215.
- CHANDEZON Ch., 2003, *L'élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux.
- CHANOTIS A., 1996, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart.
- CHANOTIS A., 1999, *The Epigraphy of the Hellenistic Crete. The Cretan Koinon: New and Old Evidence*, in *XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Roma 18-24 settembre 1997*. Atti I, Roma, pp. 287-298.
- CHANOTIS A., 2004, *Justifying Territorial Claims in Classical and Hellenistic Greece: The Beginning of International Law*, in HARRIS E.M., RUBINSTEIN L. (edd.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London, pp. 185-213.
- CROWTHER C., 1990, *Foreign Judges from Priene. Studies in Hellenistic Epigraphy*, PhD diss., London.
- CROWTHER C., 1993, *Foreign Judges in Seleucid Cities (GIBM 421)*, *JAC*, 8, pp. 40-77.
- CROWTHER C., 1995, *Iasos in the Second Century BC: Foreign Judges from Priene*, *BICS*, 40, pp. 91-138.
- CROWTHER C., 1999, *Aus der Arbeit der «Inscriptiones Graecae» IV. Coan Decrees for Foreign Judges*, *Chiron*, 29, 251-319.
- FAMERIE É., 2007, *Une nouvelle édition des deux sénatus-consults adressés à Priène (RDGE 10)*, *Chiron*, 37, pp. 89-111.
- GAUTHIER Ph., 1972, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy.
- GAUTHIER Ph., 1993, *Décrets d'Érétrie en l'honneur de juges étrangers*, REG, CVI, pp. 589-598.
- GAUTHIER Ph., 1994, *Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée sur Likos*, *JS*, pp. 166-195.
- GAUTHIER Ph., 1999, *Nouvelles inscriptions de Claros: décrets d'Aigai et de Mylasa pour des juges colophonniens*, REG, CXII, pp. 1-36.
- GIOVANNINI A., 2007, *Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart.
- GUIZZI F., 1997, *Conquista, occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprietà: l'esempio di una controversia interstatale cretese*, *Athenaeum*, LXXXV, pp. 35-52.
- GUIZZI F., 2001, *Hierapytna: storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista di Roma*, Roma.
- HARTER-UIBOPOU K., 1998, *Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon: zur friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen*, Köhln.
- HELLER A., 2006, «*Les bêtises des Grecs*». *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C)*, Bordeaux.
- LE ROY Ch., ROUSSET D., 2003, *La convention entre les Lyciens et Termessos près d'Oinoanda et la topographie des territoires de Termessos près d'Oinoanda et de Tlos*, *Anatolia antiqua*, XI, pp. 452-456.
- MAGNETTO A., 1997, *Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici*, vol. II, *dal 337 al 196 a.C.*, Pisa.
- MAGNETTO A., 2008, *L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene. Edizione critica, commento e indici*, Pisa.
- MARSHALL A.J., 1980, *The Survival and Development of International Jurisdiction in the Greek World under Roman Rule*, in *ANRW*, III.13, pp. 626-661.
- MARTIN V., 1940, *La vie internationale dans la Grèce des cités (VI^e-IV^e s. av. J.-C)*, Paris.
- PICCIRILLI L., 1973, *Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*, vol. I *dalle origini al 338 a.C.*, Pisa.
- RAEDER A., 1912, *L'arbitrage international chez les Hellènes*, Kristiania.
- ROBERT L., 1973, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, in VON CAEMMERER E. et AL. (edd.), *Xenion. Festschrift für Pan. I. Zepos*, Athen-Freiburg/Br.-Köln, pp. 765-782 (= *Opera Minora Selecta*, V, Amsterdam 1989, pp. 137-154).
- ROUSSET D., 1994, *Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques*, CCG, 5, pp. 97-126.
- SONNE E., 1888, *De arbitris externis quos Graeci adhibuerunt ad lites intestinas et peregrinas componendas, quaestiones epigraphicae*, Diss. Inaug, Gottingae.
- THEMELIS P., 2004 [2007], Ἀνασκαφή Μεσοσήνῃ, *Praktika tes en Athenais Archaiologikes Etaireias*, pp. 27-53.
- TOD M.N., 1913, *International Arbitration amongst the Greeks*, Oxford.
- VANSEVEREN J., 1937, *Inscriptions d'Amorgos et de Chios*, *RPh*, pp. 337-344.
- WALTON, C., 2006, *Foreign Judges in the Hellenistic Cyclades*, *ZPE*, 157, pp. 117-123.

Anna Magnetto
Reassembling the conflict: the Greek city and arbitration in the Classical and Hellenistic age

We have evidence about interstate arbitration, an instrument of peaceful resolution of existing disputes, from the mid seventh century BC. It goes through the whole history of the *polis*, remaining in use even when Rome, overthrowing the Hellenistic kingdoms, assimilates the world of the Greek cities into its empire. Thanks to the research carried out so far (see, for example, PICCIRILLI 1973), now we have a complete frame of known sources about this legal technique and its attestations until the first century BC. This evidence allows us to reconstruct quite clearly the regulating principles of the arbitration and their evolution in time; we can also consider the meaning of this juridical instrument in the Greek conception regarding interpoleic, and, broadly speaking, interstate relationships, and its actual impact on the historical reality. Our current knowledge of the relations connecting *poleis* and their regulating principles, especially in the Hellenistic period, offers new ideas to renew the discussion about arbitration. Particular attention is to be paid to the new cultural climate, produced, in the Hellenistic period, about our documentation. Longer and more accurate texts, greater consideration for the description of the procedure, critical debate on the evidence and a precise definition of the judging criteria all reflect a broader context; the relationship between *poleis* acquires new

meanings and the attention to legal principles is also stimulated by the use of new juridical conventions, new procedures and new figures, such as foreign judges.

The examination of the disputes confirms the flexible nature of the arbitration: this diplomatic instrument could be applied to a great range of debates (land disputes, unpaid debts or war solutions). It could be used not only to settle clashes between cities or between a citizen and a city, but also between individuals from different communities if the interests of their home *poleis* are involved in the nature of their quarrels. The answers given by the courts of arbitration are also interesting because of their actual impact on the political and economic life of the communities, such as in the case of joint exploitation of land or when more important agreements are redefined.

The political changes in the Hellenistic period do not modify the success of the arbitration. Instead, its effectiveness (at least on a temporary basis) is confirmed. New contexts for its application also develop: a number of documents prove its use among Greek federations under the sponsorship of that same federation, while Hellenistic rulers refer to the *poleis* for their disputes (a role which will later be taken on by Rome). Because of the presence of a supervising authority, we look at these cases with suspicion. In fact, in the *polis* perspective the arbitration of a league or that of a king (and later of Rome) keeps its significance intact. On the contrary, it must be noted that in some cases, the presence of a superior authority can be an opportunity in order to assert his own rights.

Anna Magnetto**Η διευθέτηση της σύγκρουσης: η ελληνική πόλη και η διαιτησία στην κλασική και ελληνιστική εποχή**

Η προσφυγή σε διακρατική διαιτησία ως μέσο ειρηνικής επίλυσης των εχθροπραξιών (από περιορισμένες εδαφικές διαμάχες για τον έλεγχο των παραμεθόριων περιοχών, μέχρι την επίλυση πραγματικών πολέμων) είναι τεκμηριωμένη ήδη από τα μέσα του 7^{ου} αιώνα π.Χ. και συνοδεύει το σύνολο της ιστορίας της πόλεως, παραμένοντας σε χρήση ακόμα και όταν η Ρώμη, τερματίζοντας τα ελληνιστικά βασίλεια, περιλαμβάνει τον κόσμο των ελληνικών πόλεων στην αυτοκρατορία της. Οι έρευνες που διεξάγονται με αφετηρία τις μελέτες του Luigi Piccirilli επιτρέπουν σήμερα τη διάθεση, τουλάχιστον από πλευράς τεκμηρίωσης, μιας πλήρους εικόνας των γνωστών πηγών για αυτόν τον θεσμό και την παρουσία του έως τον πρώτο αιώνα π.Χ.. Ένα σύνολο από μαρτυρίες επιτρέπει να ανοικοδομηθούν με επαρκή σαφήνεια οι αρχές λειτουργίας της διαιτησίας και η εξέλιξή τους στην πάροδο του χρόνου, αλλά και να εκτιμηθεί σε πιο σταθερή βάση η σημασία αυτού του νομικού μέσου στην ελληνική σύλληψη των διαπολιτειακών σχέσεων (και διακρατικών με την ευρεία έννοια), και οι πραγματικές του επιπτώσεις στην ιστορική πραγματικότητα. Η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί στη γνώση, γενικότερα, των σχέσεων μεταξύ πόλεων και των μηχανισμών που τις ρυθμίζουν, ειδικότερα την ελληνιστική εποχή προσφέρουν περαιτέρω αφορμές για την εμβάνθυνση και την ανανέωση της συζήτησης όσον αφορά αυτό το θεσμό. Μια ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της αλλαγής που επέφερε το νέο πολιτιστικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην ελληνιστική περίοδο πάνω στα τεκμήριά μας. Κείμενα πιο μεγάλα και προσεγμένα, μεγαλύτερη προσοχή στην περιγραφή της διαδικασίας, κριτική προσέγγιση πάνω στις μαρτυρίες, ακριβής καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη, αντανακλούν ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο η σχέση μεταξύ πόλεων εμπλουτίζεται με νέες αποχρώσεις και νέες σημασίες και στο οποίο η επικέντρωση στις αρχές του δικαίου με την ευρεία έννοια και προωθείται, μεταξύ άλλων με την εξάπλωση των δικαστικών συμβάσεων και την εδραίωση νέων πρακτικών και νέων μορφών όπως εκείνη των ξένων δικαστών.

Η ανάλυση των δικαιοδοσιών επίλυσεως διαφορών

που υπάγονται στην διαιτησία επιβεβαιώνει την ευελιξία ενός διπλωματικού μέσου, που μπορούσε να εφαρμοστεί σε αντιθέσεις των πλέον διαφορετικών φύσεων (από τις εδαφικές διεκδικήσεις, στις περιπτώσεις των ανεξόφλητων οφειλών, στη λύση των καταστάσεων πολέμου) και όχι μόνο στις διενέξεις μεταξύ πόλεων ή μεταξύ ενός ιδιώτη και μιας άλλης πόλης, αλλά και μεταξύ ιδιωτών από δύο διαφορετικές κοινότητες, στην περίπτωση που ο χαρακτήρας των αποκλίσεων τους ενέπλεκε τα συμφέροντα των πόλεων προέλευσης. Οι απαντήσεις των δικαστηρίων διαιτησίας προκαλούν το ενδιαφέρον και για τη απήχησή τους στην πολιτική και οικονομική ζωή των κοινοτήτων που εμπλέκονται, εκεί όπου καθορίζεται, για παράδειγμα, η από κοινού εκμετάλλευση μιας περιοχής, είτε επαναπροσδιορίζονται οι όροι μιας συμφωνίας.

Η εναλλαγή του πολιτικού σκηνικού της ελληνιστικής περιόδου δεν τροποποιεί τα φυσικά όρια επιτυχίας της διαιτησίας που παρατηρούνται την κλασική εποχή, εκεί που τα εμπλεκόμενα συμφέροντα καθιστούν εξαρχής αποτυχημένη κάθε προσπάθεια διπλωματικής επίλυσης. Επιβεβαιώνεται αντιθέτως η αποτελεσματικότητά της (τουλάχιστον προσωρινή) και η εμπιστοσύνη στην προσφυγή αυτής της λύσης για τις τοπικές διαφορές και δημιουργούνται και νέα πλαίσια εφαρμογής: διάφορα έγγραφα πιστοποιούν την χρήση της μέσα στο εσωτερικό των ελληνικών συνομοσπονδιών υπό την αιγίδα της ίδιας της συνομοσπονδίας, ενώ οι βασιλείς της ελληνιστικής περιόδου παραπέμπονται από τις πόλεις για τις μεταξύ τους διαφορές, ένας ρόλος που αργότερα θα περάσει στη Ρώμη. Η παρουσία μιας ανώτερης αρχής που, εάν από την μια μεριά μπορεί να είναι εγγυητής του σεβασμού της τελικής απόφασης, από την άλλη αναπόφευκτα περιορίζει τις ελευθερίες των μερών, οδήγησε στο να βλέπουν με καχυποψία αυτές τις περιπτώσεις και να αμφιβάλουν για την διαιτητική φύση τους. Στην πραγματικότητα, αν και δεν λείπει η συνείδηση των σχέσεων εξουσίας που λειτουργούν σε αυτές τις συνθήκες, στην προοπτική της πόλης η διαιτησία μιας ομοσπονδίας ή ενός βασιλιά (και μετά της Ρώμης) διατηρούν ανέπαφη την αξία τους και γίνεται επίκληση αυτών, το ίδιο ευνοϊκά με το παρελθόν, χωρίς διάκριση σε σχέση με τους διαιτητές. Σημειώνεται, αντιθέτως, σε διαφορετικές περιπτώσεις, πως η παρουσία μιας ανώτερης αρχής στην οποία μπορεί να γίνει έκκληση παίρνει τον χαρακτήρα μιας ευκαιρίας για να ισχύσει το δικό τους δίκαιο.